



Corte di Cassazione: assegno di invalidità e remunerazione del clero. Rilevanza dei requisiti reddituali.

(Cass. sent. n.220 del 04/01/2024)

La Corte di Cassazione sez. civile, ha pubblicato il 4 gennaio 2024 la sentenza n. 220 che ha statuito che per accedere all'assegno di invalidità civile si computano tutti i redditi percepiti, incluse le prestazioni erogate al clero ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Il caso riguarda la lamentata illegittimità del rigetto della revoca dell'assegno d'invalidità disposta per ragioni di reddito

in relazione alla remunerazione percepita dal ricorrente in qualità di sacerdote.

La Suprema Corte ha ribadito il proprio precedente indirizzo secondo il quale la prestazione integrativa a carico dell'Istituto ecclesiastico si configura come corrispettivo del servizio ministeriale e che tale erogazione persegua la finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana quale adeguato sostentamento. Lo stesso presenta, pertanto, la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale, ma, allo stesso tempo, tale funzione assistenziale non può elidere il dato normativo che, con valenza generale, regola la definizione dei redditi rilevanti, senza far leva sulla funzione insita nei proventi di volta in volta conseguiti.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lettera a), e 34, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore".



Pubblichiamo di seguito il testo della su citata sentenza della Corte di Cassazione.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE**

sul ricorso 13624-2021 proposto da: OMISSIS

rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato
- OMISSIS

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al
controricorso, dagli avvocati - OMISSIS

-controricorrente -

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3109 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame del signor OMISSIS per l'effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento, che ha rigettato la richiesta di dichiarare illegittima la revoca dell'assegno d'invalidità, disposta nel dicembre 2015 per ragioni di reddito, connesse con la remunerazione percepita in qualità di sacerdote.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l'appellante non può vantare alcun diritto alla prestazione assistenziale, «in ragione della conclamata e non contestata insussistenza del requisito reddituale di legge» (pagina 2 della sentenza impugnata).

Nella specie, invero, si deve avere riguardo anche alla remunerazione che spetta all'appellante alla stregua dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, equiparata ai fini IRPEF a redditi di lavoro dipendente e dunque computabile ai fini del diritto alle prestazioni riservate agli invalidi civili, in difetto di previsioni di diverso tenore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli art. 24, 25, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222 del 1985.

Avrebbe errato la Corte di merito nel pretermettere la natura assistenziale della remunerazione corrisposta ai sacerdoti e nel reputarla rilevante ai fini dell'osservanza dei limiti di reddito vigenti per la concessione dell'assegno d'invalidità civile.

3. OMISSIS

4.- Ai fini dell'inquadramento della questione controversa, occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, la disciplina applicabile, per quel che concerne, da un canto, i requisiti di reddito che condizionano l'erogazione dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e, dall'altro, le prestazioni corrisposte al clero.

4.1. Quanto al primo profilo, l'art. 13, primo comma, della legge n. 118 del 1971 prevede l'erogazione di «un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12».

L'art. 12, secondo comma, della legge n. 118 del 1971, cui la disciplina dell'assegno d'invalidità fa richiamo, rinvia, quanto alle condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità, a «quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici».

A sua volta, l'art. 26, primo comma, della legge n. 153 del 1969, nel regolare i presupposti per il riconoscimento della pensione sociale, così stabilisce: «Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale».

4. 2.- Quanto al secondo aspetto delle prestazioni erogate al clero, vengono in rilievo, anzitutto, le previsioni dettate dalla legge n. 222 del 1985, che reca «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e recepisce la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero, delineata dal Protocollo di Roma del 15 novembre 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato con la legge 20 maggio 1985 n.206. In virtù dell'art. 24, comma 1, della legge n.222 del 1985, «dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'art. 51».

I sacerdoti ricevono la remunerazione «dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero», in osservanza delle «norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale» (art. 33, lettera a, della legge n. 222 del 1985).

Qualora i proventi così ricevuti non raggiungano «la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma», supplisce l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, che «stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato» (art. 34, comma 1, della legge n. 222 del 1985).

5.- Questa Corte ha affermato che occorre considerare il reddito imponibile e, pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986, la base imponibile da assoggettare a tassazione IRPEF, ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile, che rappresenta il paradigma di riferimento, quanto ai requisiti reddituali, anche per l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971.

La base imponibile è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del medesimo Testo unico (tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi).

Invero, la funzione della prestazione assistenziale di sostegno, destinata a sovvenire a una situazione di bisogno, impone di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità di chi richieda la prestazione, in carenza di previsioni di segno diverso (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2016, n. 21529).

6.- Il dato normativo è inequivocabile nel conferire rilievo al reddito assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 26 della legge n. 153 del 1969, richiamato dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, per il tramite del rinvio all'art. 12 della legge n. 118 del 1971) e nell'enucleare tassative ipotesi di esclusione e di deroga, correlate a situazioni che il legislatore reputa meritevoli di speciale considerazione.

Quel che rileva è, dunque, l'indice formale dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Alla disciplina in esame si deve avere escluso riguardo, poiché adempie alla precipua finalità di definire le condizioni economiche necessarie per accedere alla prestazione dedotta in causa.

La legge, nel suo univoco tenore letterale, che si configura come elemento ermeneutico primario (art. 12 delle preleggi), non postula un'indagine sulla finalità e sulle caratteristiche del singolo provento, demandata a un mutevole apprezzamento casistico.

Al fine di fugare ogni dubbio e di salvaguardare l'uniforme applicazione di una disciplina che garantisce prestazioni fondamentali, il dettato testuale valorizza un parametro oggettivo, che non si presta a valutazioni discrezionali.

7. Tali premesse avvalorano la conformità a diritto della pronuncia impugnata.

La remunerazione spettante al clero è riconducibile a pieno titolo al reddito rilevante ai fini dell'IRPEF, in conseguenza dell'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente sancita dalla normativa speciale di cui alla legge n. 222 del 1985 (art. 25) e ribadita dalla disciplina generale del Testo unico delle imposte sui redditi (art. 50, comma 1, lettera d).

Come rimarca la Corte territoriale, la rilevanza di tale remunerazione non è neppure contraddetta da disposizioni speciali, che derogano ex professo alla normativa generale.

8. Né giova opporre che l'equiparazione ai redditi da lavoro dipendente è circoscritta ai fini fiscali, in quanto è proprio la normativa fiscale, con l'individuazione del reddito tassato ai fini dell'IRPEF, ad assicurare a pietra di paragone per la definizione dei requisiti economici prescritti dalla legge per accedere all'assegno mensile.

Questa Corte, nei precedenti richiamati nella memoria del Procuratore Generale, ha negato che tale integrazione si configuri come corrispettivo del servizio ministeriale. Essa persegue, difatti, la diversa finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana quale adeguato sostentamento e presenta, pertanto, la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale.

9. OMISSIS

10. Per le ragioni esposte, il ricorso dev'essere, dunque, respinto, in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lettera a), e 34, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore».

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Il Consigliere estensore *Angelo Cerulo*

Il Presidente *Umberto Berrino*